

Spett.le SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano 80
36072 - Chiampo (VI)

via PEC all'indirizzo: slcitgroup@pec.it

Arzignano, 7 aprile 2021

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di SICIT Group S.p.A. del 29 aprile 2021

- **presentazione dei candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un sindaco effettivo, un sindaco supplente e del Presidente del Collegio Sindacale;**
- **formulazione di una proposta di delibera in relazione al punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di SICIT Group S.p.A. del 29 aprile 2021.**

Le società:

- Intesa Holding S.p.A., con sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 01905000244, titolare di 9.142.100 azioni ordinarie di SICIT Group, pari al 43,44% del capitale sociale di quest'ultima, in persona di Rino Mastrotto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
 - PromoSprint Holding S.r.l. con sede legale in Milano, Via Santa Margherita n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza, Lodi al n. 09959760969, titolare di 1.902.000 azioni ordinarie di SICIT Group, pari al 9,04% del capitale sociale di quest'ultima, in persona di – Raymond Totah in qualità di Amministratore Unico;
- (a) premesso che, per il giorno 29 aprile 2021, è stata convocata, in unica convocazione, un'Assemblea Ordinaria ("**Assemblea**") degli azionisti di SICIT Group S.p.A. ("**SICIT Group**"), per discutere e deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all'ordine del giorno "**2. Integrazione del Collegio Sindacale: 2.1. nomina di un componente effettivo; 2.2 nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale; 2.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale**";
- (b) considerato che, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nella relazione sul secondo punto all'ordine del giorno predisposta dal Consiglio di Amministrazione di SICIT Group ai sensi dell'articolo 125 *ter* TUF ("**Relazione**"), gli azionisti sono stati invitati a presentare candidature per il ruolo di Sindaco Effettivo, Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Supplente, al fine di integrare la composizione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di due dei suoi componenti;
- (c) visto quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e quanto previsto dall'articolo 126 *bis*, comma 1, ultimo periodo, TUF in merito alla possibilità per gli azionisti di presentare proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno così come peraltro richiesto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione;
- (d) in conformità a quanto disposto dall'articolo 23.8, paragrafo 2, dello Statuto sociale;

PRESENTANO

1. le seguenti candidature:

1.1. Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale

Michele Graziani, nato a Monastier Di Treviso (TV), il 4 settembre 1955, codice fiscale GRZMHL55P04F332P

1.2. Sindaco Supplente

Francesca Cecchin, nata a Castelfranco Veneto (TV), l'11 dicembre 1974, codice fiscale CCCFNC74T51C111E

Ai sensi di legge e dello statuto le suddette candidature sono depositate in data odierna corredate da:

- Dichiarazioni con le quali
 - a) il Dott. Michele Graziani accetta la propria candidatura quale membro del Collegio Sindacale nonché l'eventuale nomina a Presidente del Collegio Sindacale medesimo; e
 - b) la Dott.ssa Francesca Cecchin accetta la propria candidatura quale membro supplente del Collegio Sindacale attestando entrambi sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità decadenza e incompatibilità previste dalla normativa vigente, nonché il possesso dei requisiti *ex lege* richiesti per la nomina alle suddette cariche e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità;
 - *curricula vitae* personale e professionale;
 - elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.
2. la seguente proposta di delibera in relazione al punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea:

"L'Assemblea Ordinaria di SICIT Group S.p.A.,

- *preso atto che in data 24 novembre 2020, con efficacia dal 1 gennaio 2021, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Paolo Ludovici, e il Sindaco Supplente, dott. Michele Aprile, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche rispettivamente ricoperte nella Società e che, pertanto, a partire dal 1 gennaio 2021, ai sensi di legge e di Statuto, il Sindaco Supplente, dott. Sergio Zamberlan, è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo e la Presidenza del Collegio Sindacale della Società è stata assunta dal dott. Manfredo Turchetti, quale Sindaco Effettivo più anziano;*
- *preso atto che l'assemblea ordinaria dei soci di SICIT Group del 20 aprile 2020 ha assegnato a ciascun Sindaco effettivo un compenso pari a Euro 10.000 annui lordi pro rata temporis, oltre al rimborso spese per la carica, e per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso pari ad Euro 15.000 annui lordi pro rata temporis, oltre al rimborso spese per la carica;*
- *preso atto che l'attuale Collegio Sindacale rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti, i quali restano in carica per 3 esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili;*
- *preso atto che è quindi necessario procedere alla reintegra del Collegio Sindacale, e quindi alla nomina di un Sindaco Effettivo, di un Sindaco Supplente, nonché del Presidente del Collegio Sindacale*

- preso atto che, poiché l'attuale Collegio Sindacale è stato nominato prima che la società fosse ammessa alla quotazione e, comunque, prima che lo Statuto fosse approvato, il Collegio Sindacale stesso è stato nominato senza ricorrere al voto di lista e, di conseguenza, la sostituzione deve essere effettuata non in base al meccanismo di voto di lista, "bensì con deliberazione da assumersi a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze";
- preso atto altresì delle candidature presentate dai soci Intesa Holding S.p.A. e PromoSprint Holding S.r.l. per l'integrazione del Collegio Sindacale e nello specifico per la nomina di un Sindaco Effettivo, un Sindaco Supplente e del Presidente del Collegio Sindacale;

delibera

con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno:

- di nominare, il Dott. Michele Graziani nato a Monastier Di Treviso (TV), il 4 Settembre 1955, codice fiscale GRZMHL55P04F332P domiciliato, per la carica, in Treviso, Viale Appiani n. 26, membro effettivo del Collegio Sindacale con efficacia a decorrere dalla conclusione della presente Assemblea Ordinaria dei Soci fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e, quindi, fino alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, dando atto che il dott. Sergio Zamberlan assume quindi nuovamente la qualifica di Sindaco supplente;

con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno:

- di nominare, la Dott.ssa Francesca Cecchin, nata a Castelfranco Veneto (TV), l'11 dicembre 1974, codice fiscale CCCFNC74T51C111E, domiciliata per la carica, in Treviso, Viale Appiani n. 26, membro supplente del Collegio Sindacale con efficacia a decorrere dalla conclusione della presente Assemblea Ordinaria dei Soci e fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e, quindi, fino alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

con riferimento al punto 2.3 all'ordine del giorno

- di nominare il Dott. Michele Graziani Presidente del Collegio Sindacale.


Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea dà atto che il Collegio Sindacale è quindi debitamente costituito ed è così composto:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Michele Graziani | Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale |
| 2. Manfredo Turchetti | Sindaco Effettivo |
| 3. Elena Fornara | Sindaco Effettivo |
| 4. Sergio Zamberlan | Sindaco Supplente |
| 5. Francesca Cecchin | Sindaco Supplente" |

Cordiali saluti,



Intesa Holding S.p.A.
Rino Mastrotto



PromoSprint Holding S.r.l.
Raymond Totah

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Michele Graziani, nato a Monastier Di Treviso (TV), il 4 settembre 1955, codice fiscale GRZMHL55P04F332P, residente in Treviso, via Chiarano n. 20, domiciliato, per la carica, in Treviso, Viale Appiani n. 26

PREMESSO CHE

- in relazione all'integrazione del Collegio Sindacale di SICIT Group S.p.A. e, più precisamente, alla nomina di un Sindaco Effettivo, di un Sindaco Supplente e del Presidente del Collegio Sindacale di SICIT Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021 in unica convocazione, è stato candidato dagli azionisti Promosprint S.p.A. e Intesa Holding S.p.A. per la carica di Sindaco Effettivo di SICIT Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SICIT Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di SICIT Group S.p.A., nonché l'eventuale nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di SICIT Group S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti e, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SICIT Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SICIT Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SICIT Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, dall'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'art. 22 dello Statuto di SICIT Group S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 2, principio n. VIII e Raccomandazioni n. 7 e 9 del medesimo articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate (gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SICIT Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente



dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SICIT Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona 06/04/2021

(Luogo e data)

In fede
M. De Veziani

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nel cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)le norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nel due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinde dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

el

dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 2 del Codice di Corporate Governance (versione gennaio 2020) "Composizione degli organi sociali"

Principi

(...) VIII L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione. (...)

Raccomandazioni

7 Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti

operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi. (...)

9 Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.


Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

26

Curriculum vitae



Background

- ▶ Michele Graziani
- ▶ Anno di nascita: 1955
- ▶ Studi: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia
- ▶ Lingue straniere: discreta conoscenza della lingua inglese
- ▶ Ruolo attuale: socio dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa – CONSIMP – viale Appiani 26 – 31100 Treviso (www.consimp.it)
- ▶ Qualifiche precedenti: Partner di Ernst & Young dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 2016; responsabile dell'ufficio di Treviso dal 1997 al 2016; responsabile dell'area Nord Est di Ernst & Young (uffici di Treviso, Padova e Verona) dal 2003 al 2015, anzianità professionale in Ernst & Young: 33 anni
- ▶ Abilitazioni professionali: Dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso; Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili

Esperienze professionali

- ▶ Ha maturato significative esperienze quale responsabile di incarichi di revisione in varie aziende, prevalentemente nel settore manifatturiero e della grande distribuzione. Ha partecipato a lavori di "due diligence" in operazioni di finanza straordinaria ed è stato coinvolto in team multiprofessionali per la progettazione ed implementazione di sistemi di controllo di gestione.
- ▶ È componente di Collegi Sindacali e di Consigli di Amministrazione.

Elenco degli incarichi professionali ricoperti attualmente

Attualmente ricopre le cariche di Presidente del Collegio Sindacale nelle seguenti società:

1. Keter Italia S.p.A.
2. Latteria del Montello S.p.A.
3. Vega S.c.a.r.l.
4. Grafica Veneta S.p.A.
5. Sinergia S.p.A.
6. Novation Tech S.p.A.
7. Eurochef Italia S.p.A.

8. Sercam S.p.A.
9. Demetra S.p.A.
10. INglass S.p.A.
11. Bertoncetto S.r.l.

È attualmente componente del Collegio Sindacale nelle seguenti società:

1. Vimar S.p.A.
2. Tecnica S.p.A.
3. Teclor S.p.A.
4. Alcedo S.p.A.
5. Caseificio Tonon S.r.l.
6. O.R.V. Manufacturing S.p.A.

È attualmente Sindaco Unico nelle seguenti società:

1. CriBer S.r.l.
2. Carlo Crivellin S.r.l.

È attualmente membro del consiglio di amministrazione nelle seguenti società:

1. Etra Energia S.r.l.
2. LBM Holding S.r.l. (Labomar)

È attualmente revisore legale nella seguente società:

1. Sattec DBS Gomma S.r.l.

Elenco degli incarichi professionali ricoperti in passato in società quotate

- ▶ Socio responsabile della revisione di bilancio in anni passati nelle seguenti società quotate alla Borsa di Milano:
 1. Geox S.p.A. (da prima della quotazione fino al bilancio 2010),
 2. Aeroporto di Venezia - Save S.p.A. (da prima della quotazione fino al bilancio 2010),
 3. Zignago Vetro S.p.A. (da prima della quotazione fino al bilancio 2010),
 4. Nice S.p.A. (da prima della quotazione fino al bilancio 2009),
 5. Asco Piave S.p.A. (bilancio 2011),
 6. Eurotech S.p.A. (bilanci dal 2011 al 2013),
 7. Benetton S.p.A. (bilancio 2014),
 8. Stefanel S.p.A. (bilanci dal 1997 al 2002 e dal 2013 al 2015).

- ▶ Ha partecipato, nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria e come responsabile della società di revisione, al processo di quotazione delle seguenti società:
 1. Geox S.p.A. (2004),
 2. Save S.p.A. (2005),
 3. Nice S.p.A. (2006),

4. Zignago Vetro S.p.A. (2007).

- ▶ E' stato amministratore indipendente di Somec Group S.p.A. (società quotata AIM) dal 1 luglio 2018 al 14 luglio 2020


Elenco di altri titoli che si ritiene di segnalare

1. Docente a contratto di Organizzazione Aziendale presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia – IUAV dal 1996/97 al 1998/99.
2. Promotore e relatore nell'ambito di molteplici iniziative organizzate in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti, Unindustria, ANDAF, Università Ca' Foscari di Venezia.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si esprime il consenso al trattamento dei dati personali e si autorizza la comunicazione degli stessi.

Treviso, 6 aprile 2021

Michele Graziani



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Francesca Cecchin, nata a Castelfranco Veneto (TV), l'11 dicembre 1974, codice fiscale CCCFNC74T51C111E, ed ivi residente in via Tintoretto n. 3 domiciliata per la carica, in Treviso, Viale Appiani n. 26

PREMESSO CHE

- in relazione all'integrazione del Collegio Sindacale di SICIT Group S.p.A. e, più precisamente, alla nomina di un Sindaco Effettivo, di un Sindaco Supplente e del Presidente del Collegio Sindacale di SICIT Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021 in unica convocazione, è stata candidata dagli azionisti Promosprint S.p.A. e Intesa Holding S.p.A. per la carica di Sindaco Supplente di SICIT Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SICIT Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di SICIT Group S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti e in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SICIT Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SICIT Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legata a SICIT Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, dall'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'art. 22 dello Statuto di SICIT Group S.p.A.;
- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 2, principio n. VIII, Raccomandazioni n. 7 e 9 del medesimo articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate (gennaio 2020);;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SICIT Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente




dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SICIT Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

TREVISO, 03/04/2021

(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore credito, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)le norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità del sindaco delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinde dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".



dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui al due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 2 del Codice di Corporate Governance (versione gennaio 2020) "Composizione degli organi sociali"

Principi

(...) VIII L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione. (...)

Raccomandazioni

7 Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno



dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa al comitato raccomandato dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi (...)

9 Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
 4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.



Curriculum Vitae di FRANCESCA CECCHIN

DATI ANAGRAFICI

Luogo di nascita: Castelfranco Veneto (TV)
Data di nascita: 11 dicembre 1974
Codice Fiscale: CCC FNC 74T51C111E
Residenza: Castelfranco Veneto (TV), via Tintoretto n. 3
Stato civile: nubile
✉ francesca.cecchin@consimp.it
www.consimp.it

FORMAZIONE

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia (1999).
Diploma Liceo Scientifico presso l'istituto "Giorgione" di Castelfranco Veneto (TV) (1993).

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Iscrizione al n. A1013 dell'albo dei Dottori Commercialisti di Treviso a far data dal 19 maggio 2004.
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso.
Iscrizione al n. 135232 del Registro dei Revisori Legali, provvedimento del 26 gennaio 2005, pubblicato nella GU della Repubblica Italiana n. 9 - IV serie speciale del 1° febbraio 2005.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2021- oggi	Partner Consimp – Studio Associato di Consulenza d'Impresa con sede in Treviso (TV).
2002 - 2020	Collaborazione in qualità di consulente contabile e societario presso Consimp – Studio Associato di Consulenza d'Impresa con sede in Treviso (TV).
2000 – 2002	Compimento del tirocinio per l'iscrizione al Registro dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili presso Consimp – Studio Associato di Consulenza d'Impresa con sede in Treviso (TV).
1999 - 2000	Svolgimento del tirocinio per l'iscrizione al Registro dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili presso lo Studio Ceda S.r.l. – Società di revisione, con sede in Cittadella (PD).
1999	Collaborazione con l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia nell'ambito dell'analisi della "Filiera produttiva del comparto dell'occhialeria nel bellunese".
1995 - 1998	Collaborazione con la società di consulenza aziendale "Consulstaff S.r.l." con sede in Castelfranco Veneto (TV).

PRINCIPALI ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTE

Area contabilità e bilancio:	Consulenza ed assistenza nell'adempimento degli obblighi civilistici e contabili in materia di contabilità e di formazione del bilancio di esercizio e consolidato in primarie società operanti nel settore manifatturiero, servizi, commerciale e finanziario.
Area societaria:	Consulenza in materia di diritto societario e di diritto civile privato.
Area di gestione straordinaria:	Consulenza ed assistenza nell'effettuazione di operazioni straordinarie di società private, di consorzi pubblici e di società di proprietà pubblica: acquisizione e cessione di partecipazioni societarie, di azienda e di rami d'azienda; fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali.
Area consulenza aziendale:	Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione, analisi delle procedure interne. Valutazioni d'azienda e di partecipazioni societarie sia di diritto pubblico che privato. Redazione ed asseverazione di perizie di valutazione d'azienda. Partecipazione alla predisposizione di business plan e piani industriali.
Area preconcorsuale e concorsuale:	Consulenza nella gestione delle imprese in crisi: assistenza nella predisposizione di proposte di concordato preventivo, di piani di ristrutturazione del debito, di programmi di risanamento, liquidazioni volontarie.
Area Formazione:	Collaborazione nella conduzione di seminari e corsi in materia di principi contabili internazionali.

ATTUALI INCARICHI PROFESSIONALI

Società/Ente			Tipo di incarico
Data di nomina	Denominazione e Codice Fiscale	Sede sociale	
24.11.2020	SAMI S.P.A. C.F. 01200360939	Treviso (TV) Via Terraglio n. 68/A	Presidente del Collegio Sindacale con attività di revisione legale
24.11.2020	GEMELLI S.P.A. C.F. 02057640308	Treviso (TV) Via Terraglio n. 68/A	Presidente del Collegio Sindacale con attività di revisione legale
16.12.2019	PONENTE S.R.L. C.F. 00157620295	Cittadella (PD) Via Delle Pezze n. 7	Revisore legale


Società/Ente			Tipo di incarico
Data di nomina	Denominazione e Codice Fiscale	Sede sociale	
16.12.2019	B&B S.R.L. C.F. 02024720282	Cittadella (PD) Via Delle Pezze n. 7	Revisore legale
16.12.2019	EFFEBI HOLDING S.R.L. C.F. 03923590263	Treviso (TV) Viale Graziano Appiani n. 26	Revisore legale
16.12.2019	TERGOLA HOLDING S.R.L. C.F. 03923580264	Treviso (TV) Viale Graziano Appiani n. 26	Revisore legale
11.12.2019	BRS BERENIS S.R.L. C.F. 04696840265	San Vendemiano (TV) Via Roma n. 104	Sindaco Unico con attività di revisione legale
28.06.2019	CYTECH S.R.L. C.F. 03587250261	San Vendemiano (TV) Via Roma n. 106	Sindaco Unico con attività di revisione legale
13.05.2019	CARTAI BASSANESI S.P.A. C.F. 02213280247	Asolo (TV) Via Santa Caterina n. 258	Sindaco Effettivo con attività di revisione legale
15.05.2019	SDR PACK S.P.A. C.F. 01447990282	Rosà (VI) Via Segafredo n. 6	Sindaco Effettivo con attività di revisione legale
30.05.2018	TIPO S.P.A. C.F. 01147110934	Treviso (TV) Via Terraglio n. 68/A	Sindaco Effettivo con attività di revisione legale
28.04.2020	RATTI S.P.A. (*) C.F. 00808220131 <small>(*) società quotata alla Borsa di Milano</small>	Guanzate (CO) Via Madonna n. 30	Sindaco supplente
24.04.2020	BROVEDANI S.P.A. C.F. 00141000935	San Vito al Tagliamento (PN) Via Venzone n. 9	Sindaco supplente
26.07.2019	O.R.V. – Ovattificio Resinatura Valpadana S.p.A. C.F. 00220690283	Grantorto (PD) Via Regina Elena n. 39	Sindaco supplente
14.06.2019	O.R.V. Manufacturing S.p.A. C.F. 00977330257	Carmignano di Brenta (PD) Via Postumia, 1	Sindaco supplente
29.10.2018	BROVEDANI GROUP S.P.A. C.F. 01533350938	San Vito al Tagliamento (PN) Via Venzone n. 9	Sindaco supplente
21.05.2018	SACAIM S.P.A. C.F. 01703680221	Venezia (VE) Via Augusto Righi n. 6	Sindaco supplente
04.07.2019	FIORITAL S.P.A. C.F. 00834250276	Venezia (VE) Marittima Fabbricato 114	Sindaco supplente
04.07.2019	APE S.R.L. C.F. 00921680294	Venezia (VE) frazione Mestre Via Zandonai n. 10	Sindaco supplente
25.07.2019	EUROCHEF ITALIA S.R.L. C.F. 02857130237	Verona (VR) Via Enrico Fremi n. 4	Sindaco supplente
30.06.2020	BERTONCELLO S.R.L. C.F. 04279930244	Romano D'Ezzelino (VI) Via Monte Tomba n. 20	Sindaco supplente

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

Inglese a livello professionale

Castelfranco Veneto (TV), 15 marzo 2021

Francesca Cecchin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Cecchin', written in a cursive style.

Data di scadenza 29/07/2021
 Data di nascita 11/12/1974
 Regione del Veneto
 Provincia TV
 Comune CASTELFRANCO VENETO
 Codice Fiscale CCGNC74T51C11E
 Cognome FRANCISCA
 Nome FRANCISCA
 Sesso F
 Indirizzo VIA TINTORETTO n. 3
 Comune CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Provincia TV
 Regione del Veneto

Cognome CECCHIN
 Nome FRANCESCA
 nato il 11/12/1974
 (atto n. 1055 I S. A.)
 a CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza Castelfranco Veneto
 Via VIA TINTORETTO n. 3
 Stato civile ***
 Professione commercialista
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 170
 Capelli biondi
 Occhi celesti
 Segni particolari


 Firma del titolare *Francesca Cecchin*
 CASTELFRANCO V. 11/08/2012
 IL SINDACO
 D'Ordine del Sindaco
 Paola Oliva
 Impronta del dito indice sinistro


IT
 CECCHIN
 FRANCISCA
 11/12/1974
 CCGNC74T51C11E
 SSN-MIN SALUTE - 500001
 80380000502373020324
 29/07/2021

SCADENZA IL 11/12/2022

 AT 9024240

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI Castelfranco Veneto
 CARTA D'IDENTITA
 N° AT 9024240
 DI
 CECCHIN
 FRANCESCA

